



Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

[Condividi](#)

Disponibili le risposte dell’Agenzia ai quesiti di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella [circolare n. 10/E del mese di marzo \(in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24\)](#) e in quella [n. 27/E di luglio \(in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974\)](#), la [circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015](#) fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

Completezza della documentazione e buon esito della procedura

L’esito della procedura di collaborazione volontaria **non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile** a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. **La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.**

Rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo fiscale

Il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole accedere alla procedura di *disclosure*, dovrà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura.

Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS

Nel documento di prassi le Entrate precisano che, quando le pensioni sono accreditate su

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette | 1

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, **l'imponibile è comunque assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5 per cento**. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia “al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, ...quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile **debba essere comunque** assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5 per cento”. Pertanto “qualora il contribuente non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d'imposta, nella **sezione V colonne 7 e 8** della richiesta di accesso alla procedura stessa. Per l'indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all'anno d'imposta 2014, la **sezione V** del **quadro RM** del **modello Unico Persone Fisiche 2015**, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l'aliquota del 5 per cento e l'imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato **il codice tributo 1242**.”

Rimpatrio delle somme oggetto di emersione

I capitali dall'estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. Con il documento di prassi pubblicato, le Entrate forniscono chiarimenti sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito all'avvenuto rimpatrio.

Monitoraggio rafforzato e immobili all'estero

Assieme all'ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il rilascio dell'autorizzazione all'intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. *waiver*).

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette | 2

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

Ulteriori chiarimenti, infine, riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili all'estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.

Per saperne di più:

[Legge 15 dicembre 2014, n. 186 \(di seguito legge — in “Finanza & Fisco” n. 34/2014, pag. 2636\):](#)

- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193 \(in “Finanza & Fisco” n. 38/2014, pag. 2724\), concernente l'«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale»:](#)
- [Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 \(in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24\) nella quale sono stati illustrati i principi sottostanti alla procedura di collaborazione;](#)
- [Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 \(circolare quesiti - in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974\).](#)

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette | 3